

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CEE) n. 499/87 del Consiglio, del 16 febbraio 1987, recante deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione di Saint-Pierre-et-Miquelon per quanto concerne taluni prodotti della pesca** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 500/87 del Consiglio, del 16 febbraio 1987, che fissa per il 1987 le possibilità di catture per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO** 3
- Regolamento (CEE) n. 501/87 della Commissione, del 19 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 9
- Regolamento (CEE) n. 502/87 della Commissione, del 19 febbraio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 11
- ★ **Regolamento (CEE) n. 503/87 della Commissione, del 17 febbraio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1782/80 per quanto concerne taluni prodotti tessili originari della Repubblica araba d'Egitto** 13
- Regolamento (CEE) n. 504/87 della Commissione, del 19 febbraio 1987, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 17
- Regolamento (CEE) n. 505/87 della Commissione, del 19 febbraio 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 442/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie del Marocco 20
- Regolamento (CEE) n. 506/87 della Commissione, del 19 febbraio 1987, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame 21
- Regolamento (CEE) n. 507/87 della Commissione, del 19 febbraio 1987, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato 23
- Regolamento (CEE) n. 508/87 della Commissione, del 19 febbraio 1987, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio 25

Regolamento (CEE) n. 509/87 della Commissione, del 19 febbraio 1987, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 2 al 8 febbraio 1987	27
Regolamento (CEE) n. 510/87 della Commissione, del 19 febbraio 1987, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	29
Regolamento (CEE) n. 511/87 della Commissione, del 19 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	34
Regolamento (CEE) n. 512/87 della Commissione, del 19 febbraio 1987, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	35
Regolamento (CEE) n. 513/87 della Commissione, del 19 febbraio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	37

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

87/124/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti del Cile, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fesse nella Comunità** 41

87/125/CEE :

- Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1987, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe 43

87/126/CEE :

- Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1987, relativa ai titoli « meccanismo complementare applicabile agli scambi » richiesti dal 1° al 10 gennaio 1987 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 44

87/127/CEE :

- Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1987, che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 3795/86 relativa alla fornitura di una partita di butteroil a titolo di aiuto alimentare 46

87/128/CEE :

- Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1987, che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 3726/86 relativa alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare 47

87/129/CEE :

- Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1987, relativa ai titoli « meccanismo complementare applicabile agli scambi » richiesti dal 1° al 12 gennaio 1987 nel settore dei cereali 48

87/130/CEE :

- Decisione della Commissione, del 20 gennaio 1987, relativa alle domande di titoli « meccanismo complementare applicabile agli scambi » presentate nei primi dieci giorni del mese di gennaio 1987 nel settore delle carni bovine 49

Sommario (segue)

87/131/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1987, relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi** 50

87/132/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1987, recante approvazione dei programmi speciali elaborati da alcune regioni italiane e concernenti la ricostituzione e la riconversione degli oliveti danneggiati dal gelo nel 1985 conformemente al regolamento (CEE) n. 1654/86 del Consiglio** 52

87/133/CEE :

Decisione della Commissione, del 28 gennaio 1987, relativa ai titoli « meccanismo complementare applicabile agli scambi » chiesti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3832/86 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 54

87/134/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1987, che modifica la decisione 86/269/CEE relativa agli stabilimenti del Canada in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche** 55

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 499/87 DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 1987

recante deroga alla definizione di « prodotti originari » per tener conto della particolare situazione di Saint-Pierre-et-Miquelon per quanto concerne taluni prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il governo francese ha chiesto, in nome di Saint-Pierre-et-Miquelon, una deroga alle regole di origine per tener conto dei problemi particolari di questo territorio per quanto concerne certi prodotti della pesca che vi sono lavorati;

considerando che fino al 30 giugno 1986 Saint-Pierre-et-Miquelon era compreso nel territorio doganale della Comunità; che fino a tale data il suo commercio era retto dalle norme sulla libera circolazione delle merci nell'unione doganale;

considerando che la decisione 86/283/CEE del Consiglio del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica Europea⁽¹⁾, si applica dal 1° luglio 1986 a Saint-Pierre-et-Miquelon;

considerando che l'allegato II della suddetta decisione stabilisce le regole d'origine applicabili agli scambi preferenziali tra i paesi e territori d'oltremare e la Comunità; che tali regole prevedono la lavorazione di pesce che deve trovarsi nella condizione di prodotto originario, che attualmente non può essere reperito dall'industria di lavorazione di Saint-pierre-et-Miquelon;

considerando che l'articolo 28 del suddetto allegato II stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché una deroga possa essere accordata; che queste condizioni sono soddisfatte per quanto concerne sia la situazione geografica di Saint-Pierre-et-Miquelon, che impedisce l'utilizzo di materie prime interamente ottenute o trasformate in altri paesi o territori d'oltremare, nei

paesi ACP o nella Comunità, sia il fatto che l'applicazione delle regole d'origine impedisce ad un'industria esistente di continuare ad esportare la sua produzione verso la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle regole d'origine dell'allegato II della decisione 86/283/CEE, i prodotti della pesca elencati nell'allegato del presente regolamento, trasformati a Saint-Pierre-et-Miquelon a partire da pesce e crostacei che non si trovano nella condizione di prodotti originari, sono considerati prodotti originari di Saint-Pierre-et-Miquelon alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 concerne una quantità annuale di 740 tonnellate dei prodotti finiti elencati nell'allegato ed esportati da Saint-Pierre-et-Miquelon nel periodo 1° dicembre 1986 — 30 novembre 1989.

Articolo 3

Le autorità competenti di Saint-Pierre-et-Miquelon effettuano il controllo quantitativo delle esportazioni di cui all'articolo 2 e trasmettono ogni trimestre alla Commissione l'estratto delle quantità per le quali sono stati rilasciati dei certificati di circolazione EUR.1 a titolo del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

ALLEGATO

Prodotto	Sottovoce doganale	Codice Nimexe
a) Salmone affumicato	03.02 B II	33
b) Anguille affumicate	03.02 B VII	51
c) Uova di merluzzo affumicate	03.02 C	60
d) Ippoglosso dell'Atlantico affumicato	03.02 B III	37
	03.02 B IV	41
e) Sgombro affumicato	03.02 B V	43
f) Mormora secca o affumicata	03.02 A I f)	20
	03.02 A II d)	29
	03.02 B VIII	59
g) Ali di razza	03.01 B I y)	81
h) Rana pescatrice	03.01 B I w) 1	76
	03.01 B I w) 2	77
i) Polpa di granchio	03.03 A III	35, 36, 39
	16.05 A	20

REGOLAMENTO (CEE) N. 500/87 DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 1987

che fissa per il 1987 le possibilità di catture per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio elaborare, tenuto conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico e tecnico della pesca, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 di detto regolamento;

considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare che contiene i principi e le norme di conservazione e di gestione delle risorse biologiche del mare;

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, qui di seguito denominata «convenzione NAFO», è stata approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78⁽²⁾ ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1979;

considerando che, nel quadro globale dei suoi obblighi internazionali, la Comunità partecipa allo sforzo di conservazione delle riserve ittiche esistenti nelle acque internazionali;

considerando che lo sforzo di conservazione deve essere valutato sulla base di dati scientifici pertinenti per mettere in atto misure di conservazione rispondenti alla situazione biologica delle riserve e all'evoluzione prevedibile delle stesse a seconda delle diverse possibilità di sfruttamento;

considerando che è opportuno considerare o lo stato attuale dei dati biologici analizzati dalle organizzazioni scientifiche internazionali e le conclusioni che se ne possono trarre per formulare determinate scelte di gestione delle riserve;

considerando che occorre tenere presente il livello delle attività esercitate dalle flotte degli Stati membri su tali

riserve rispetto alla loro consistenza e il contributo che ha fornito finora la Comunità per la loro salvaguardia;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale delle catture ammesse (TAC) per popolazione o gruppo di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità nonché le condizioni specifiche alla quali le catture devono essere effettuate;

considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4027/86⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le catture per il 1987 delle specie menzionate nell'allegato I, effettuate da navi battenti bandiera di uno degli Stati membri nella zona di regolamentazione definita all'articolo 1, paragrafo 2, della convenzione NAFO, sono limitate, per le parti della zona di regolamentazione precisate in detto allegato, alle quote ivi fissate.

2. Le catture accessorie delle specie di cui all'allegato I, effettuate in zone per le quali non è prevista dal presente regolamento alcuna quota per la pesca diretta, non devono superare, per ciascuna delle specie di cui all'allegato I e che si trovano a bordo, 2 500 chilogrammi oppure il 10 % in peso della cattura totale, se quest'ultima cifra è superiore.

Articolo 2

I comandanti dei pescherecci devono conformarsi agli articoli 3, 6, 7, e 8 del regolamento (CEE) n. 2057/82 e devono inoltre scrivere nel giornale di bordo le informazioni enumerate nell'allegato II.

In ottemperanza all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2057/82 gli Stati membri devono anche informare la Commissione delle catture delle specie non assoggettate a quote.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 4.

Articolo 3

Gli Stati membri segnalano alla Commissione tutti i pescherecci battenti la loro bandiera che intendono dedicarsi alla pesca o alla trasformazione del pesce di mare nella zona di cui all'articolo 1, paragrafo 1, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività o, eventualmente, al più tardi il ventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

- a) nome del peschereccio;
- b) numero d'immatricolazione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

- c) porto d'immatricolazione del peschereccio;
- d) nome del proprietario o del noleggiatore;
- e) dichiarazione secondo la quale il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione;
- f) principali specie che il peschereccio intende catturare nella zona di regolamentazione;
- g) sottozona in cui il peschereccio intende operare.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

ALLEGATO I

Riserva			Stato membro	Contingente 1987 (in tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Merluzzo bianco	Atlantico nord-occidentale	NAFO 2 J + 3 KL	Belgio	68 560 (1) (2)
			Danimarca	
Germania				
Grecia				
Spagna				
Francia				
Irlanda				
Italia				
Lussemburgo				
Paesi Bassi				
Portogallo				
Regno Unito				
Disponibile per gli Stati membri				
Totale CEE	68 560 (1) (2)			
Merluzzo bianco	Atlantico nord-occidentale	NAFO 3 NO	Belgio	26 400 (2)
			Danimarca	
Germania				
Grecia				
Spagna				
Francia				
Irlanda				
Italia				
Lussemburgo				
Paesi Bassi				
Portogallo				
Regno Unito				
Disponibile per gli Stati membri				
Totale CEE	26 400 (2)			
Merluzzo bianco	Atlantico nord-occidentale	NAFO 3 M	Belgio	7 500 (2)
			Danimarca	
Germania				
Grecia				
Spagna				
Francia				
Irlanda				
Italia				
Lussemburgo				
Paesi Bassi				
Portogallo				
Regno Unito				
Disponibile per gli Stati membri				
Totale CEE	7 500 (2)			

Riserva			Stato membro	Contingente 1987 (in tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Calamaro (<i>Illex</i>)	Atlantico nord-occidentale	NAFO Sottozone 3 + 4	Belgio	25 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
			Danimarca	
Germania				
Grecia				
Spagna				
Francia				
Irlanda				
Italia				
Lussemburgo				
Paesi Bassi				
Portogallo				
Regno Unito				
Disponibile per gli Stati membri	25 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾			
Totale CEE			25 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Detratti i quantitativi catturati dai pescherecci comunitari nelle parti delle sottozone NAFO soggette ad una giurisdizione nazionale in materia di pesca.

⁽²⁾ Riservato esclusivamente agli Stati membri che hanno pescato tradizionalmente in queste acque.

ALLEGATO II

Indicazioni che devono figurare nel giornale di bordo

Voci	Codice
Nome del peschereccio	01
Nazionalità del peschereccio	02
Numero di immatricolazione del peschereccio	03
Porto di immatricolazione	04
Tipi di attrezzatura impiegati (giornalmente)	10
Tipo di attrezzatura	2 ⁽¹⁾
Data :	
— giorno	20
— mese	21
— anno	22
Posizione :	
— latitudine	31
— longitudine	32
— zona statistica	33
Numero di operazioni di pesca in un periodo di 24 ore ⁽²⁾	40
Numero di ore dedicato alla pesca con le attrezzature in un periodo di 24 ore ⁽²⁾	41
Nomi delle specie	2 ⁽¹⁾
Cattura giornaliera di ciascuna specie (in tonnellate di peso vivo)	50
Cattura giornaliera di ciascuna specie per il consumo umano	61
Cattura giornaliera di ciascuna specie per trasformazione in farina di pesce	62
Quantitativo giornaliero rigettato in mare per ciascuna specie	63
Località di trasbordo	70
Data(e) di trasbordo	71
Firma del comandante	80

⁽¹⁾ Codice da completare con una delle indicazioni figuranti nella seconda parte del presente allegato.

⁽²⁾ Se in uno stesso periodo di 24 ore si impiegano due o più tipi di attrezzature, devono essere fornite registrazioni separate per i vari tipi impiegati.

Abbreviazioni standardizzate FAO per le principali specie

Abbreviazioni	Specie	Abbreviazioni	Specie
ALE	Falsa aringa atlantica	MEN	Aiaccia americana
ARG	Argentina atlantica	MIX	Specie miste
BUT	Fleto atlantico	MOL	Molluschi
CAP	Mormoro	PEL	Pesci pelagici (non specificati)
CAT	Lupo di mare	PLA	Passera canadese
COD	Merluzzo bianco	POK	Merluzzo giallo (= merluzzo nero)
CRA	Granchi	RED	Scorfano
CRU	Crostacei	RNG	Pesce sorcio
DOG	Palombo	SAL	Salmone atlantico
FLW	Sogliola limanda	SAU	Costardella
FLX	Pesci piatti (non specificati)	SCA	Pellegrina
GHL	Ippoglosso nero	SHA	Squalo
GRC	Merluzzo bianco	SHR	Gamberetti
GRO	Pesci di fondo (non specificati)	SKA	Razze (non specificate)
HAD	Eglefino	SQU	Calamari
HAL	Ippoglosso atlantico	SWO	Pesce spada
HER	Aringa atlantica	SWX	Alghe
HKR	Musdea atlantica	TUN	Tonno
HKS	Nasello atlantico	URC	Riccio di mare
HKW	Musdea americana	USK	Bottatrice americana (= brosmio)
INV	Molluschi (non specificati)	VFF	Pesci a pinne (non specificati)
LOB	Astice americano	WIT	Passera cinoglossa
MAC	Sgombro blu	YEL	Limanda

Abbreviazioni standardizzate FAO per le attrezzature

Abbreviazioni	Attrezzature
OTB	Rete a strascico a tavoloni (non specificato se laterale o posteriore)
OTB 1	Rete a strascico a tavoloni (laterale)
OTB 2	Rete a strascico a tavoloni (posteriore)
OTM	Rete a strascico galleggiante a tavoloni (non specificato se laterale o posteriore)
OTM 1	Rete a strascico galleggiante a tavoloni (laterale)
OTM 2	Rete a strascico galleggiante a tavoloni (posteriore)
PTB	Rete a strascico in coppia (due battelli)
PTM	Rete a strascico galleggiante in coppia (due battelli)
—	Rete a strascico per gamberetti (ora inclusa nelle categorie delle reti a strascico a tavoloni)
SDN	Ciancioli danesi
SSC	Ciancioli scozzesi
SPR	Ciancioli in coppia (due battelli)
SB	Ciancioli da riva
PS	Reti a ciancioli
GN	Reti da imbrocco (non specificate)
GNS	Reti da imbrocco (fisse)
GND	Reti da imbrocco (trainate)
LL	Palangresi (non specificato se fissi o trainati)
LLS	Palangresi (fissi)
LLD	Palangresi (trainati)
LHP	Lenze a mano e da canna
LHM	Lenze a mano e da canna (meccaniche)
LTL	Lenze trainate
FIX	Nasse (non specificate)
FPN	Nasse scoperte
FPO	Reti a sacco e nasse coperte
FWR	Palizzate, recinti, sbarramenti, ecc.
DRB	Draghe
DRH	Draghe a mano (per esempio, rastrelli e tenaglie)
HAR	Arpioni
MIS	Attrezzi diversi
NK	Attrezzi non noti

REGOLAMENTO (CEE) N. 501/87 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 1987****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 febbraio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	9,23	197,59
10.01 B II	Frumento duro	43,91	264,87 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	38,30	181,81 ⁽²⁾
10.03	Orzo	36,57	189,48
10.04	Avena	94,86	158,94
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	185,01 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	36,57	129,27
10.07 B	Miglio	36,57	155,47 ⁽⁵⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	22,48	183,58 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	36,57	64,37 ⁽⁷⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	27,81	290,94
11.01 B	Farine di segala	68,51	269,42
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	81,64	424,13
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	27,96	312,14

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 502/87 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 febbraio 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0,55
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 503/87 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 1782/80 per quanto concerne taluni prodotti tessili originari della Repubblica araba d'Egitto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il parere del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 5 del regolamento suddetto,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79 dell'11 dicembre 1979 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3980/86 ⁽⁴⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi;considerando che, con regolamento (CEE) n. 1782/80 ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3981/86 ⁽⁶⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni dei filati di cotone (categoria 1) originari dell'Egitto sulla base di una coope-

razione amministrativa tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto;

considerando che questa cooperazione amministrativa è stata estesa a taluni prodotti tessili (categorie 2, 4 e 20) originari d'Egitto e che, in conseguenza, è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1782/80,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1782/80 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 9. 7. 1980, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 25.

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (2) in the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2 No
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products) <hr style="width:50%; margin:auto;"/> LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)	
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires	
10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Quantity (1) Quantité (1)	12 FOB Value (2) Valeur fob (2)
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne.		
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At - À on - le <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (Signature) (Stamp - Cochet) → </div>	

REGOLAMENTO (CEE) N. 504/87 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1987

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 415/86⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della

situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 16 e 17 febbraio 1987 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfaitariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1987.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽⁹⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 3.⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	52,00 (*)
15.07 A I b)	54,00 (*)
15.07 A I c)	52,00 (*)
15.07 A II a)	64,00 (*)
15.07 A II b)	82,00 (*)

(*) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
 - b) per la Turchia: di 11,48 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
 - c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco: di 12,69 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- (*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

(2) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(3) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	11,88
07.03 A II	11,88
15.17 B I a)	27,00
15.17 B I b)	43,20
23.04 A II	4,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 505/87 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 1987****recante modifica del regolamento (CEE) n. 442/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie del Marocco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 442/87 della Commissione ⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie del Marocco;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del

regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di clementine originarie del Marocco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 1,73 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 442/87 è sostituito dall'importo di 9,11 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 34.

REGOLAMENTO (CEE) N. 506/87 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 1987
che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un

secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti nel settore del pollame ad eccezione del pollame macellato e delle metà o quarti di pollame, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

Importi supplementari per i prodotti del settore del pollame ad eccezione del pollame vivo,
del pollame macellato e delle metà o quarti di pollame

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati: B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie): I. disossate b) di tacchini II. non disossate: g) altre	20,00 40,00	origine : Israele origine : Ungheria

REGOLAMENTO (CEE) N. 507/87 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1987

che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appreso denominato « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68⁽⁵⁾, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla

Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69⁽⁶⁾, i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70⁽⁷⁾, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72⁽⁸⁾, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

ALLEGATO

Importi supplementari per il pollame vivo, per il pollame macellato e per le metà o quarti di pollame

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
02.02	<p>Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :</p> <p>A. Volatili interi :</p> <p> I. Galli, galline e polli :</p> <p> a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »</p> <p> b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »</p> <p> c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »</p> <p> B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :</p> <p> II. non disossate :</p> <p> a) Metà o quarti :</p> <p> 1. di galli, galline e polli</p>	<p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>10,00</p>	<p>origine : Ungheria</p> <p>origine : Ungheria</p> <p>origine : Ungheria</p> <p>origine : Ungheria</p>

REGOLAMENTO (CEE) N. 508/87 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1987

che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda ad disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73 ⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dei regolamenti nn. 54/65/CEE ⁽⁵⁾, 183/66/CEE ⁽⁶⁾, 765/67/CEE ⁽⁷⁾, (CEE) n. 59/70 ⁽⁸⁾ e (CEE) n. 2164/72 ⁽⁹⁾, i prelievi all'importazione di uova

in guscio di volatili da cortile originarie e in provenienza da Polonia, Repubblica del Sudafrica, Australia, Romania o Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare per quanto concerne i prodotti importati in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento n. 163/67/CEE;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. 59 dell'8. 4. 1965, pag. 848/65.

⁽⁶⁾ GU n. 211 del 19. 11. 1966, pag. 3602/66.

⁽⁷⁾ GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1970, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

ALLEGATO

Importi supplementari per determinati prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2771/75

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non :	ECU/100 unità	origine : Canada origine : Cecoslovacchia
	A. Uova in guscio, fresche o conservate :		
	I. Uova di volatili da cortile :	ECU/100 kg	
	a) Uova da cova (a) : 1. di tacchini o d'ocche 2. altre	8,00 4,50	
b) altre	10,00	origine : Cecoslovacchia, Svezia o Finlandia	

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 509/87 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 1987****che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 2 al 8 febbraio 1987**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4049/86 ⁽²⁾;visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indi-

cati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 2 al 8 febbraio 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 modificato, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 2 al 8 febbraio 1987, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 2 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 28.⁽³⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 2 al 8 febbraio 1987

(in ECU per 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
1	2	3
ex 02.01 A II a) e ex 02.01 A II b)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate : 1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati 2. Quarti anteriori e busti 3. Quarti posteriori e selle 4. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	26,26474 21,01179 31,51769 21,01179 35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate : 1. non disossate 2. disossate	21,01179 29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti : aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte : 11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso 22. altri	29,94180 21,01179

REGOLAMENTO (CEE) N. 510/87 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 1987
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3923/86 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1986/1987 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1457/86 ⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1458/86 ⁽⁸⁾;

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3776/86 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 421/87 ⁽¹⁰⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1987/1988 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per il mese di luglio 1987 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valido per la campagna 1986/1987; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1987/1988 sarà noto;

considerando che le produzioni di semi di colza e di ravizzone prese in considerazione per la campagna di commercializzazione 1987/1988 non sono state fissate; che l'importo che, se del caso, dev'essere detratto dall'importo dell'integrazione in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 27 bis del regolamento n. 136/66/CEE non ha potuto dunque essere determinato; che gli importi dell'integrazione dovranno pertanto essere applicati solo provvisoriamente; che tali importi dovranno essere confermati o sostituiti quando le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone saranno noti;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3776/86 ai dati di cui al Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 ⁽¹¹⁾ della Commissione sono fissati negli allegati.
2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna e in Portogallo, è indicato nell'allegato III.
3. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per il mese di luglio 1987 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 20 febbraio 1987 per tener conto del prezzo indicativo e delle misure connesse per questi prodotti per la campagna 1987/1988.
4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per il mese di luglio 1987 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 20 febbraio 1987, per tener conto, se del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1987.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 27. 12. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 349 dell'11. 12. 1986, pag. 34.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 42 del 14. 2. 1987, pag. 29.

⁽¹¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	36,482	36,604	37,096	36,689	36,695	32,569
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	87,89	88,21	89,39	88,54	88,55	78,99
— Paesi Bassi (Fl)	99,03	99,39	100,71	99,74	99,76	88,95
— UEBL (FB/Flux)	1 704,03	1 709,57	1 732,63	1 712,83	1 713,11	1 515,54
— Francia (FF)	250,34	250,95	254,24	250,67	250,72	221,90
— Danimarca (Dkr)	307,73	308,66	312,86	309,26	309,31	273,74
— Irlanda (£ Irl)	27,482	27,546	27,929	27,438	27,443	24,119
— Regno Unito (£)	20,209	20,208	20,516	20,177	20,182	17,456
— Italia (Lit)	54 761	54 907	55 556	54 996	55 005	48 425
— Grecia (Dra)	3 570,75	3 545,37	3 579,17	3 496,45	3 497,49	2 931,87
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	88,94	88,94	88,94	88,94	88,94	88,94
— in un altro Stato membro (Pta)	4 288,63	4 299,88	4 371,54	4 279,14	4 280,13	3 671,16
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	5 185,30	5 189,19	5 235,04	5 151,75	5 152,84	4 482,53

(1) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e la decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
— Portogallo	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
— altri Stati membri	37,732	37,854	38,346	37,939	37,945	33,819
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	90,88	91,19	92,38	91,52	91,54	81,97
— Paesi Bassi (Fl)	102,40	102,75	104,08	103,11	103,12	92,31
— UEBL (FB/Flux)	1 762,62	1 768,17	1 791,22	1 771,42	1 771,70	1 574,14
— Francia (FF)	259,22	259,83	263,12	259,55	259,60	230,78
— Danimarca (Dkr)	318,41	319,34	323,54	319,94	320,00	284,42
— Irlanda (£ Irl)	28,460	28,525	28,907	28,416	28,422	25,098
— Regno Unito (£)	20,993	20,992	21,300	20,961	20,966	18,240
— Italia (Lit)	56 685	56 831	57 480	56 920	56 930	50 350
— Grecia (Dra)	3 716,59	3 691,22	3 725,02	3 642,30	3 643,34	3 077,71
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	271,19	271,19	271,19	271,19	271,19	271,19
— in un altro Stato membro (Pta)	4 470,88	4 482,13	4 553,79	4 461,39	4 462,38	3 853,41
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	189,77	189,77	189,77	189,77	189,77	189,77
— in un altro Stato membro (Esc)	5 375,07	5 378,96	5 424,81	5 341,52	5 342,61	4 672,30

(1) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e la decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	42,142	42,812	42,100	42,179	42,179
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (1):					
— Rf di Germania (DM)	101,62	103,21	101,58	101,86	101,86
— Paesi Bassi (Fl)	114,50	116,29	114,44	114,75	114,75
— UEBL (FB/Flux)	1 967,78	1 999,22	1 965,52	1 968,60	1 968,60
— Francia (FF)	288,27	293,08	287,29	287,42	287,42
— Danimarca (Dkr)	355,07	360,82	354,52	355,22	355,22
— Irlanda (£ Irl)	31,635	32,165	31,547	31,445	31,445
— Regno Unito (£)	23,068	23,504	22,911	22,977	22,977
— Italia (Lit)	63 113	64 151	62 842	63 111	63 111
— Grecia (Dra)	4 053,57	4 111,92	3 960,24	3 958,83	3 958,83
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	250,77	250,77	250,77	250,77	250,77
— in un altro Stato membro (Pta)	4 022,92	4 121,98	4 005,73	3 986,78	3 986,78
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 610,63	6 712,46	6 542,63	6 545,60	6 545,60
— in un altro Stato membro (Esc)	6 396,12	6 494,64	6 330,32	6 333,20	6 333,20
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 970,73	4 072,83	3 958,32	3 940,46	3 940,46
— in Portogallo (Esc)	6 363,89	6 464,28	6 301,04	6 304,58	6 304,58

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0335380.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
DM	2,061950	2,056710	2,050680	2,045650	2,045650	2,030290
Fl	2,327110	2,323540	2,319460	2,315420	2,315420	2,304010
FB/Flux	42,686300	42,704500	42,733300	42,743600	42,743600	42,790800
FF	6,864100	6,872710	6,882680	6,892890	6,892890	6,924390
Dkr	7,789750	7,810730	7,833210	7,851100	7,851100	7,913490
£ Irl	0,775184	0,779139	0,783658	0,787594	0,787594	0,796912
£	0,744432	0,746556	0,748980	0,751039	0,751039	0,757023
Lit	1 467,87	1 471,06	1 475,09	1 478,54	1 478,54	1 489,13
Dra	151,61000	153,74100	155,79900	157,70500	157,70500	164,38200
Esc	160,31500	161,84400	163,03600	164,19000	164,19000	167,51000
Pta	145,60900	146,20600	146,89400	147,43600	147,43600	149,22900

REGOLAMENTO (CEE) N. 511/87 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 1987
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
 visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,
 visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,
 considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2051/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 498/87 ⁽⁴⁾;
 considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2051/86 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1987.

Per la Commissione
 Frans ANDRIESEN
 Vicepresidente

- ⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 91.
⁽⁴⁾ GU n. L 50 del 19. 2. 1987, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	51,12 43,41 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 512/87 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 1987**

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 282/87 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 466/87⁽⁷⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1588/86 del Consiglio⁽⁸⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽⁹⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 febbraio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹⁰⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 282/87 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 28 del 30. 1. 1987, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 46 del 14. 2. 1987, pag. 43.

⁽⁸⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.

⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 1987, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 A II ⁽²⁾	333,24	327,20
11.02 B II b) ⁽²⁾	244,79	241,77
11.02 C II ⁽²⁾	293,87	290,85
11.02 D II ⁽²⁾	188,44	185,42
11.02 E II b) ⁽²⁾	333,24	327,20
11.02 F II ⁽²⁾	333,24	327,20

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 513/87 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1987

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1987.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla	121,00
	— la zona II b)	127,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.01 B II	Frumento duro	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	15,00 (*)
	— gli altri paesi terzi	20,00 (*)
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	5,00
	— gli altri paesi terzi	10,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla	125,00
	— la zona II b)	129,00
	— gli altri paesi terzi	20,00
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	—
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	10,00
	— la zona I, la zona V, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie	20,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.07 B	Miglio	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	178,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	178,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	156,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	144,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	133,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	118,00

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	178,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	178,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	178,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	178,00
	Semole e semolini di grano duro per le esportazioni verso :	
	— l'Algeria	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	383,50 ⁽²⁾
	— gli altri paesi terzi	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	345,00 ⁽²⁾
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	324,00 ⁽²⁾
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	291,00 ⁽²⁾
	— tenore in ceneri di più di 1 300	275,00 ⁽²⁾
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	178,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

⁽³⁾ Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1987

relativa all'elenco degli stabilimenti del Cile, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fesse nella Comunità

(87/124/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/469/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 paragrafo 1, e l'articolo 18 paragrafo 1,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere ai requisiti generali e particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, nel corso di una prima ispezione, non era stato giudicato soddisfacente alcuno stabilimento del Cile;

considerando che da una nuova ispezione, eseguita in applicazione dell'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 86/474/CEE della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽³⁾, è risultato che il livello igienico di uno stabilimento è nel frattempo migliorato e può essere quindi giudicato soddisfacente;

considerando che tale stabilimento può pertanto essere iscritto in un elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità;

considerando che le condizioni all'importazione di carni fresche in provenienza dallo stabilimento che figura nell'elenco allegato restano sottoposte alle disposizioni di altre direttive nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato; che in particolare, l'importazione di certe

categorie di carni in provenienza dai paesi terzi e la spedizione verso altri Stati membri, quali le carni che contengono i residui di alcune sostanze, sono soggette a una normativa comunitaria armonizzata, non ancora interamente in vigore;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Lo stabilimento del Cile che figura in allegato è autorizzato ai fini dell'importazione nella Comunità di carni fresche in conformità del suddetto allegato.

2. Le importazioni in provenienza da stabilimenti di cui in allegato restano soggette alle altre disposizioni comunitarie adottate nel campo veterinario.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano in allegato.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 gennaio 1987.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 279 del 30. 9. 1986, pag. 55.

*ALLEGATO***ELENCO DEGLI STABILIMENTI**

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
CARNI OVINE Macello		
1	Frigorífico Cuerilán, SA	Punta Arenas

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1987

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe

(87/125/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 73/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3815/85⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che alle domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 gennaio 1987, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenya, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi richiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione di quantitativi residui per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° febbraio 1987, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 30 000 t, cui si aggiunge automaticamente, se del caso, un quantitativo complementare di 8 100 t, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 486/85;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi

sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/469/CEE⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 gennaio 1987, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

- 1) Germania:
 - 250,0 t originarie dello Zimbabwe,
 - 230,0 t originarie dello Swaziland,
 - 10,0 t originarie del Botswana.
- 2) Regno Unito:
 - 200,0 t originarie dello Zimbabwe.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di febbraio 1987 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

— Botswana:	18 906,0 t
— Kenya:	142,0 t
— Madagascar:	7 579,0 t
— Swaziland:	3 133,0 t
— Zimbabwe:	7 650,0 t

Articolo 3

Gli Stati membri, ad eccezione del Portogallo, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 11 del 13. 1. 1987, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1987

relativa ai titoli « meccanismo complementare applicabile agli scambi » richiesti dal 1° al 10 gennaio 1987 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(87/126/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3866/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3952/86 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 574/86, la Commissione ha ricevuto, per il periodo dal 1° al 10 gennaio 1987, comunicazione delle domande di titolo « MCS » nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che è opportuno adottare le disposizioni necessarie per quanto concerne l'accettazione delle suddette domande,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di titoli « MCS » presentate per il periodo dal 1° al 10 gennaio 1987 e comunicate alla Commissione sono accettate per i quantitativi in esse indicati, moltiplicati per il coefficiente specificato qui di seguito per quanto concerne i prodotti seguenti e le categorie di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 606/86:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Coefficiente
ex 04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 3 litri	0,49921
	— altri	1,00
04.03	Burro	0,08043
ex 04.04	Formaggi:	
	— categoria 1: Emmental, Gruyère	0,04288
	— categoria 2: Roquefort	0,00590
	— categoria 3: Formaggi a pasta erborinata	0,02407
	— categoria 4: Formaggi fusi	0,00269
	— categoria 5: Parmigiano Reggiano, Grana Padano	0,39481
	— categoria 6: Havarti 60 % di m. g.	0,00518
	— categoria 7: Edam in forme sferiche, Gouda	0,01134
	— categoria 8: Formaggi molli stagionati di latte vaccino	0,00454
	— categoria 9: Cheddar, Chester	0,03912
	— categoria 10: Altri	0,01306

⁽¹⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 33.⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 49.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1987

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 3795/86 relativa alla fornitura di una partita di butteroil a titolo di aiuto alimentare

(87/127/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3795/86, della Commissione, del 12 dicembre 1986, relativo alla fornitura di una partita di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, è stata indetta una gara per la fornitura di 200 t di butteroil, destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ciascuna partita o parte di partita, nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 3795/86 sono fissate come segue:

Partita A: 97 151 ECU (UK).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 119 del 8. 5. 1986, pag. 19.

(3) GU n. L 352 del 13. 12. 1986, pag. 9.

(4) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.

(5) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1987

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 3726/86 relativa alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

(87/128/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3726/86, della Commissione, del 5 dicembre 1986, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, è stata indetta una gara per la fornitura di 4 100 t di latte scremato in polvere, destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteoril a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾ prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ciascuna partita o parte di partita, nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 3726/86 sono fissate come segue:

— Partita A:	878 349 ECU (D)
	880 440 ECU (D)
	882 531 ECU (D)
	896 551 ECU (B)
	887 691 ECU (D)
— Partita B:	2 857 203 ECU (D).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 344 del 6. 12. 1986, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1987

relativa ai titoli « meccanismo complementare applicabile agli scambi » richiesti
dal 1° al 12 gennaio 1987 nel settore dei cereali

(87/129/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3866/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 598/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di frumento tenero panificabile in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3592/86 ⁽⁴⁾, i titoli « MCS » rilasciati nel corso di un mese non possono superare il 50 % del quantitativo « obiettivo »;

considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 574/86, la Commissione è stata informata, per il periodo 1°-12 gennaio 1987 delle domande di titoli « MCS » per l'importazione di frumento tenero panificabile in Spagna, idonee ad essere prese in

considerazione; che è opportuno adottare le disposizioni necessarie per quanto concerne l'accettazione delle suddette domande,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di titoli « MCS » per il frumento tenero panificabile di cui alla sottovoce 10.01 B I presentate per il periodo dal 1° al 12 gennaio 1987 e comunicate alla Commissione sono accettate per i quantitativi in esse indicati, moltiplicati per il coefficiente 0,17368 %.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 33.⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 19.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1987

relativa alle domande di titoli «meccanismo complementare applicabile agli scambi» presentate nei primi dieci giorni del mese di gennaio 1987 nel settore delle carni bovine

(87/130/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2297/86⁽²⁾ in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3866/86⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 prescrive l'uso di titoli MCS onde garantire che i quantitativi commercializzati di determinati prodotti non superino quelli stabiliti dall'atto di adesione e dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3955/86 della Commissione, che stabilisce talune modalità d'applicazione dell'MCS nel settore delle carni bovine⁽⁵⁾; che la Commissione deve pertanto decidere, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 574/86, se per tutti i quantitativi richiesti o solo per alcuni o per nessuno di essi possano essere rilasciati titoli MCS;

considerando che da un esame dei quantitativi disponibili e delle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di gennaio 1987 risulta che i titoli possono essere rilasciati, per quanto riguarda taluni prodotti, per i quantitativi richiesti e, per quanto riguarda

altri prodotti, entro il limite di una determinata percentuale dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I titoli MCS, le cui domande sono state presentate nei primi dieci giorni del mese di gennaio 1987 e notificate alla Commissione:

- a) sono rilasciati per i quantitativi richiesti, relativamente ai seguenti prodotti:
 - carni della specie bovina, congelate, e frattaglie della specie bovina;
- b) sono rilasciati entro i limiti delle percentuali sotto indicate, relativamente ai seguenti prodotti:
 - animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corrida: 0,476 %;
 - carni della specie bovina, fresche o refrigerate: 0,181 %.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 55.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1987

relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(87/131/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽³⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84 dispone che la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra secondo metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino; che l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima; che tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽⁵⁾;

considerando che il governo dei Paesi Bassi ha chiesto alla Commissione di autorizzare un metodo di classificazione delle carcasse di suino ed ha fornito le informazioni previste dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85; che dall'esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di detto metodo di classificazione;

considerando che nessuna modifica può essere autorizzata né dell'apparecchio né del metodo di classificazione salvo

mediante nuova decisione della Commissione adottata in funzione dell'esperienza acquisita;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È autorizzato come solo metodo di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi l'impiego dell'apparecchio denominato « Hennessy Grading Probe (HGP2) ».

2. L'apparecchio è munito di una sonda del diametro di 5,95 mm (e di 6,3 mm per quanto riguarda la lama all'estremità della sonda) avente un fotodiode (LED Siemens del tipo LYU 260 E-O e un fotodetettore del tipo 58 MR) e di una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP2 nonché di un ordinatore ad esso collegato.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{y} = 61,33 - 0,76x_1 + 0,10x_2$$

laddove:

- \hat{y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa,
 x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla fenditura della carcassa al livello tra la terz'ultima e la quart'ultima costola,
 x_2 = spessore in mm del muscolo, misurato allo stesso tempo e nello stesso luogo di x_1 .

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 120 kg.

Articolo 2

Non è autorizzata alcuna modifica dell'apparecchio o del metodo di stima.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.
⁽³⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8.
⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.

Articolo 3

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.

L'autorizzazione del metodo di classificazione può essere revocata.

Articolo 4

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1987

recante approvazione dei programmi speciali elaborati da alcune regioni italiane e concernenti la ricostituzione e la riconversione degli oliveti danneggiati dal gelo nel 1985 conformemente al regolamento (CEE) n. 1654/86 del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(87/132/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1654/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, che istituisce un'azione comune volta alla ricostituzione e alla riconversione degli oliveti danneggiati dal gelo nel 1985 in alcune regioni della Comunità⁽¹⁾,

considerando che il governo italiano ha trasmesso alla Commissione con parere favorevole, con data 12 settembre 1986 e 8 ottobre 1986, i programmi speciali concernenti la ricostituzione e la riconversione degli oliveti danneggiati dal gelo elaborati dalle regioni Toscana, Lazio, Umbria e Liguria;

considerando che i programmi contengono le informazioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento;

considerando che sono state altresì trasmesse le modificazioni e le integrazioni ai programmi richieste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento;

considerando che la durata dei programmi è uguale a quella dell'azione comune così come previsto dagli articoli 2, paragrafo 4, e articolo 5, paragrafo 5, del suddetto regolamento;

considerando che il governo italiano ha fornito ampie assicurazioni circa il finanziamento complementare delle azioni previste dal suddetto regolamento;

considerando che l'aiuto complementare alla ricostituzione o alla riconversione che sarà oggetto di rimborso parziale da parte del FEAOG dovrà essere riferito allo stesso insieme di alberi di olivo che usufruiranno dell'aiuto comunitario alla ricostituzione o alla riconversione;

considerando che il governo italiano ha inviato, in data 31 ottobre 1986, una comunicazione nella quale viene precisato che l'importo massimo imputabile a carico del FEAOG per i quattro programmi rientra nel limite previ-

sionale indicato all'articolo 5, paragrafo 4 del suddetto regolamento;

considerando che dovranno essere fornite le informazioni periodiche sullo svolgimento del programma come previsto dall'articolo 6 del suddetto regolamento;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I programmi speciali concernenti la riconversione e la ricostituzione degli oliveti danneggiati dal gelo nel 1985 elaborati dalle regioni Toscana, Lazio, Umbria e Liguria corredati dalle modifiche ed integrazioni trasmesse ed inviati dal governo italiano, in data del 12 settembre 1986 e 8 ottobre 1986, sono approvati in conformità al regolamento (CEE) n. 1654/86.

Articolo 2

Il governo italiano provvederà a fornire alla Commissione un'informazione periodica annuale sullo svolgimento dei programmi nelle regioni interessate, tramite delle relazioni riassuntive delle azioni svolte, delle azioni in corso e di quelle previste corredata dallo schema riportato in allegato.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 13.

ALLEGATO

RAPPORTO INFORMATIVO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 1654/86 NELLA REGIONE ...

Anno ...

Codice	Tipo di intervento	Numero delle aziende beneficiarie ⁽¹⁾		Numero delle piante interessate		Numero di ettari interessati		Importo degli aiuti a carico dello Stato o della regione		Importo degli aiuti a carico del PEAOG		Note
		beneficiarie	previste	beneficiarie	previste	beneficiari	previsti	già concessi	previsti	già richiesti	da richiedere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A 1	Ricostituzione totale			—	—	—	—	—	—	—	—	
A 2	Ricostituzione parziale			—	—	—	—	—	—	—	—	
A 3	Taglio dei tronchi alla base			—	—	—	—	—	—	—	—	
A 4	Taglio dei rami			—	—	—	—	—	—	—	—	
B 1	Riconversione			—	—	—	—	—	—	—	—	
C 1	Aiuto complementare per la ricostituzione (5 anni)			—	—	—	—	—	—	—	—	
C 2	Aiuto complementare per la ricostituzione (3 anni)			—	—	—	—	—	—	—	—	
C 3	Aiuto complementare per la riconversione in colture annuali			—	—	—	—	—	—	—	—	
C 4	Aiuto complementare per la riconversione in colture pluriennali			—	—	—	—	—	—	—	—	
	Totale											

⁽¹⁾ Il numero comprende anche le aziende beneficiarie di più di un intervento d'aiuto.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1987

relativa ai titoli « meccanismo complementare applicabile agli scambi » chiesti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3832/86 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(87/133/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3866/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 3832/86 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito il superamento, per il 1986, del quantitativo obiettivo e del massimale indicativo di burro per le importazioni in Spagna nell'ambito del meccanismo complementare applicabile agli scambi; che le importazioni possono riguardare esclusivamente burro attribuito o venduto nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 262/79 ⁽⁴⁾ e (CEE) n. 2409/86 ⁽⁵⁾ della Commissione o che abbia beneficiato dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione ⁽⁶⁾; che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/86 e dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3832/86, alla Commissione sono pervenute le

comunicazioni relative alle domande di titolo MCS per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che è opportuno prendere le disposizioni del caso relativamente all'accettazione di tali domande,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di titolo MCS presentate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3832/86 della Commissione e comunicate alla Commissione sono accettate relativamente ai quantitativi in esse indicati, moltiplicati per il coefficiente 0,075.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 33.⁽³⁾ GU n. L 356 del 17. 12. 1986, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.⁽⁶⁾ GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1987

che modifica la decisione 86/269/CEE relativa agli stabilimenti del Canada in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche

(87/134/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/469/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, il Canada ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

considerando che, a seguito di un'ispezione comunitaria in loco, gli Stati membri sono stati autorizzati, con decisione 86/269/CEE della Commissione ⁽³⁾, a proseguire fino al 31 gennaio 1987 le importazioni di carni fresche in provenienza da determinati stabilimenti canadesi;

considerando che tale periodo transitorio era stato deciso per poter procedere a un riesame dei suddetti stabilimenti alla luce d'informazioni supplementari sulle norme igieniche da essi applicate e sulla possibilità di un loro rapido adeguamento alla normativa comunitaria;

considerando che tale riesame è stato eseguito;

considerando tuttavia che, dopo di allora, il Consiglio ha modificato le norme applicabili, e che queste modifiche entrano in vigore il 30 aprile 1987;

considerando che è, in conseguenza, necessario prolungare il regime transitorio attuale fino ad una data corrispondente a quella dell'entrata in vigore delle modifiche della regolamentazione comunitaria;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data del 31 gennaio 1987, indicata all'articolo 1 della decisione 86/269/CEE, è sostituita dalla data del 29 aprile 1987.

Articolo 2

GLi Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.⁽³⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 58.

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

L'EMPLOI ET LA RÉHABILITATION DU LOGEMENT EN EUROPE

La crise de la construction que connaît tendanciellement l'Europe depuis 1974/1975 s'est, aux variations conjoncturelles près, sensiblement aggravée depuis le début des années 1980.

Le bâtiment-génie civil connaît ainsi de très fortes détériorations de l'emploi puisque, en dix ans, l'industrie européenne de la construction a perdu environ le quart de ses effectifs.

Cette crise résulte pour l'essentiel du faible degré de liberté du bâtiment-génie civil en raison de trois phénomènes majeurs:

- une dépendance très forte de ce secteur vis-à-vis de la politique budgétaire et financière des pouvoirs publics et donc une autonomie relativement faible par rapport aux contraintes macro-économiques (revenu des ménages, taux d'intérêt, . . .),
- une mutation structurelle de la demande, avec le ralentissement puis la baisse des grands programmes d'équipements collectifs et industriels, en opposition avec le développement de travaux plus diffus,
- un changement de nature de l'investissement qui devient peu à peu plus «immatériel» et qui privilégie de manière croissante les dépenses de rationalisation au détriment de celles de capacité pour ce qui concerne l'investissement «matériel».

180 pages.

Langues de publication: français, allemand, anglais.

Numéro de catalogue: CB-46-86-961-FR-C ISBN: 92-825-6423-1

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

BFR 400 FF 62



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg